Milano, 17 aprile 2020

Oggetto: D.P.C.M. 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 19/2020 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale

Con riferimento al DPCM 10 aprile 2020 si osserva, in chiave giuslavoristica, quanto segue.

Quadro di riferimento

1. Le disposizioni del DPCM 10 aprile 2020 producono effetto dal 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 03 maggio 2020.
2. Dal 14 aprile 2020 cessano di produrre effetti i DPCM 08 marzo 2020, 09 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 01 aprile 2020.
3. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Misure di contenimento del contagio

4. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus sull'intero territorio nazionale, tre le "misure di contenimento" individuate si segnalando quelle di seguito indicate.

ATTIVITA' CONSENTITE

5. Ai sensi dell'**articolo 1** sono consentite le seguenti attività.
   a) Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'**Allegato 1**[1] al DPCM sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione. Con riferimento ai mercati, sono consentite unicamente le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
   b) Attività di ristorazione esercitate dalle mense e dai catering continuativi su base contrattuale che garantiscono la distanza interpersonale di un metro. Resta, altresì, consentita la ristorazione con consegna a domicilio, ovviamente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le attività di confezionamento che di trasporto.
   c) Attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:

[1] Si veda l'Allegato 1 del DPCM riportato in calce al presente documento.

Studio Legale Lexellent
Via Borghetto 3 - 20122 Milano | Via dei Gracchi 128 - 00192 Roma
Tel. 02 8725171 - Fax 02 87251740 | P.IVA 07411510964
lexellent@lexellent.it - www.lexellent.it | www.ellint.net

ELLINT Employment & Labor Lawyers International

- situati lungo le autostrade che in ogni caso possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
- siti negli ospedali e negli aeroporti con obbligo in ogni caso di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

d) Attività inerenti i servizi alla persona individuate nell'**Allegato 2** al DPCM e dunque:
   - lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
   - attività delle lavanderie industriali;
   - altre lavanderie, tintorie;
   - servizi di pompe funebri e attività connesse.

e) Servizi bancari, finanziari, assicurativi.

f) Attività del settore agricolo zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

g) Attività professionali (vedi *infra*);

h) Trasporto pubblico locale secondo la programmazione del Presidente della Regione e trasporto nazionale e internazionale con riduzioni, sospensioni o limitazioni disposte con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

6. Ai sensi dell'**articolo 2** sono consentite le seguenti attività.

a) La attività produttive, industriali e commerciali con codice ATECO indicato all'**Allegato 3**[2] al DPCM (che riporta i codici ATECO e la descrizione delle relative attività). L'elenco dei codici può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

   N.B. Le attività che non rientrano nell'elenco di cui all'Allegato 3 possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o di lavoro agile (vedi *infra*).

b) Le attività professionali con codice ATECO 69 (attività legali e contabili), 70 (attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale), 71 (attività degli studi di architettura e d'ingegneria: collaudi ed analisi tecniche), 72 (ricerca scientifica e sviluppo), 74 (attività professionali, scientifiche e tecniche), 75 (servizi veterinari).

c) Le attività che erogano servizi di pubblica utilità nonché servizi essenziali di cui alla L. n. 146/1990 (resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti).

---

[2] Si veda l'Allegato 3 del DPCM riportato in calce al presente documento.
Si precisa che qualora il codice ATECO sia riportato indicando unicamente due cifre (p.es. 20 – Fabbricazione di prodotti chimici), è consentito lo svolgimento di tutte le attività produttive ivi ricomprese che saranno a loro volta classificate, in maniera sempre più specifica, in Gruppo, Classe, Categoria e Sottocategoria (p.es. il Codice Ateco 20 – Fabbricazione di prodotti chimici, è ulteriormente suddiviso nei Gruppi da 20.1 a 20.6; il Gruppo 20.1 è suddiviso nelle Classi da 20.11 a 20.17; la Classe 20.14 è suddivisa nelle Sottocategorie 20.14.01 e 20.14.09.)

d) Le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale. Per tali attività:
   - è necessaria la comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti;
   - il Prefetto può sospendere le attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste, ma fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
   - in ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività degli impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

e) Le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'Allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. Per tali attività:
   - è necessaria la comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite;
   - il Prefetto può sospendere le attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste, ma fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

f) L'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari.

g) Ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

h) Le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo. Per tali attività:
   - è necessaria la comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti;
   - il Prefetto può sospendere le attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste, ma fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
   - in ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività degli impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

N.B. In tutti i casi in cui è prevista la comunicazione al Prefetto, quest'ultimo informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della Regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

Approfondimento

Per completezza si rileva che in tema di "comunicazione preventiva al Prefetto" è

intervenuto il **Ministero dell'Interno** con **Circolare del 14 aprile 2020** ove ha precisato, *inter alia*, (i) che le comunicazioni già pervenute alle Prefetture non devono essere rinnovate e (ii) che le Prefetture devono "imprimere un'accelerazione d'istruttoria" alle richieste di autorizzazione presentate sotto la vigenza della precedente regolamentazione non ancora definite o decise negativamente al fine di verificare se le stesse possano considerarsi come comunicazioni legittimamente presentate ai sensi delle nuove disposizioni, più ampliative.

ATTIVITA' NON CONSENTITE

7. Tutte le attività diverse da quelle indicate al paragrafo che precede (punti 5 e 6), non sono consentite; in particolare si segnala che non sono consentiti:

a) gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;

b) le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;

c) le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;

d) i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

e) le attività commerciali al dettaglio diverse da quelle indicate al punto 5, lett. a);

f) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui pub, bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) diverse da quelle indicate al punto 5 lett. b);

g) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante con le esclusioni indicate al punto 5 lett. c);

h) le attività inerenti i servizi alla persona ad eccezioni di quelle indicate al punto 5 lett. d).

MISURE

Fermo restando quanto previsto nei paragrafi che precedono, si rileva quanto segue.

8. Per **tutte le attività**

- La modalità di **lavoro agile** disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della L. n. n. 81/2017, può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della L. n. 81/2017, sono assolti in

via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.

- Si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro di promuovere la fruizione dei **periodi di congedo ordinario** e di **ferie**.
- E' raccomandata l'adozione delle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'**Allegato 4** del DPCM; e nella specie:
  - lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  - evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  - evitare abbracci e strette di mano;
  - mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
  - praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  - evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
  - non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  - coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  - non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  - pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

9. Per le **attività produttive non sospese**

- Devono rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

10. Per le **attività produttive sospese**

- Possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
- E' ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.
- E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
- Le imprese le cui attività vengano successivamente sospese per effetto delle modifiche all'elenco dei codici ATECO (cfr. punto 6 lett. a), completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica.

11. Per gli **esercizi commerciali non sospesi**

- Sono tenuti ad assicurare:
  - la distanza interpersonale di un metro;
  - che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
- Si raccomanda, altresì, l'applicazione delle misure di cui all'**Allegato 5** del DPCM e nella specie:
  1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
  2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
  3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
  4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
  5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
  6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
  7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
     a. attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
     b. per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
     c. per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
  8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

12. Per le **attività professionali**

- Si raccomanda che:
  - sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  - siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  - siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  - siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

13. Per la **ristorazione con consegna a domicilio**

- Deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

14. Per **mercati, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie**

- Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

15. Per le **attività di ristorazione esercitate dalle mense e dai catering continuativi su base contrattuale**

- Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

16. Per le **attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande negli ospedali e negli aeroporti**

- Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

SPOSTAMENTI

17. Spostamenti in Italia per comprovate esigenze lavorative (art. 1 lett. a)

Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

In ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

18. Ingresso in Italia per comprovate esigenze lavorative di breve durata (art. 5)[3]

Esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea o privato, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

[3] Per completezza, si segnala che nel caso di ingresso in Italia, sia con trasporto di linea che con mezzo privato, per un periodo di tempo superiore a quello qui indicato, le persone, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata; in caso di insorgenza di sintomi, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati (art. 4).

- comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
- indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
- recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

Con la dichiarazione sono assunti anche gli obblighi:

- allo scadere del periodo di permanenza indicato di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato;
- di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

Anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.

Le disposizioni non si applicano:

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
- al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni sugli spostamenti.

ESECUZIONE E MONITORAGGIO

19. Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al DPCM, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.

20. Il Prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.

Approfondimento

Per completezza si rileva che in tema di "esecuzione e monitoraggio delle misure

da parte del Prefetto" è intervenuto il **Ministero dell'Interno** con **Circolare del 14 aprile 2020** ove ha precisato che ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020, e, più in generale, sull'osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori, il Prefetto potrà chiedere la collaborazione dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali e avvalersi del supporto delle articolazioni territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Lo Studio rimane a disposizione con i propri professionisti per valutare l'adozione di misure e soluzioni organizzative che si rendano necessarie per ciascun contesto aziendale a fronte dell'emergenza in corso.

Studio Legale Lexellent

*** *** ***

Allegato 1 - DPCM 10 aprile 2020

Commercio al dettaglio

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio al dettaglio di libri
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Allegato 3 - DPCM 10 aprile 2020

ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
2	Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attivita' dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici:

22.2	22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.73.1	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.1	Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
26.2	Fabbricazione di computer e unita' periferiche
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricita'
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie

38	Attivita' di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attivita' di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attivita' di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.1	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
46.75.01	Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attivita' di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attivita' di corriere

55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attivita' finanziarie e assicurative
69	Attivita' legali e contabili
70	Attivita' di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attivita' degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attivita' professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attivita' delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attivita' di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attivita' di pulizia e disinfestazione
81.3	Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attivita' di realizzazione
82.20	Attivita' dei call center limitatamente alla attivita' «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attivita' di cui agli allegati al presente decreto
82.92	Attivita' di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all'attivita' relativa alle consegne a domicilio di prodotti
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione

86	Assistenza sanitaria	
87	Servizi di assistenza sociale residenziale	
88	Assistenza sociale non residenziale	
94	Attivita' di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali	
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche	
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari	
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni	
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa	
97	Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico	
99	Organizzazioni e organismi extraterritoriali	